

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2229

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NIEDDU, ANGIUS, BATTAFARANO,
FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI e BRUTTI Massimo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2003

Disposizioni per la valorizzazione, l’alienazione, il rinnovo e
l’ampliamento del patrimonio abitativo della Difesa

ONOREVOLI SENATORI. - Con la ristrutturazione delle Forze armate e l'adozione del modello professionale, il criterio di gestione dei «cosiddetti» alloggi di servizio deve essere profondamente modificato. E' da premettere che il modello in atto, così come definito dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, era già entrato in crisi per contraddizioni intrinseche alle stesse regole adottate. In particolare è risultata di difficilissima applicazione la norma che prevedeva la concessione per un periodo di tempo determinato, di durata prefissata (6 - 8 anni) o in relazione ad un determinato incarico.

Il sistema della rotazione temporale contraddice le ragioni stesse di un'assegnazione le quali sono, di fatto, di carattere sociale: reddito familiare, numerosità della famiglia, difficoltà di inserimento nella nuova sede. Il fattore mobilità che avrebbe dovuto essere quello principale ha finito per essere condizionato fortemente dagli altri fattori. E' del tutto evidente infatti che in presenza di un reddito familiare che di anno in anno sostanzialmente si limita a recuperare l'inflazione, specialmente nei ruoli dove la carriera militare si svolge all'interno dello stesso livello retributivo, può accadere che nel tempo il carico familiare sia modificato con l'aumento dei figli e quindi la domanda di protezione sociale tende a crescere piuttosto che a diminuire. E' questa la causa principale che ha portato molti utenti a sostenere la richiesta di modificare le norme originarie per prevedere forme di continuità nel titolo di concessione.

Oggi soddisfare la domanda di protezione sociale nei confronti del personale militare

significa ragionare su numeri decisamente più elevati di quelli del passato e mettere a disposizione risorse più sostanziose, tenendo conto che il «volontario di truppa» sarà l'utente più numeroso e con un reddito che nel tempo tende a rimanere medio-basso.

Per queste ragioni crediamo sia necessario approvare norme che consentano di valorizzare il patrimonio esistente attraverso l'alienazione di parte di esso agli attuali utenti e il reinvestimento degli utili da parte del Ministero della difesa al fine di:

1. avviare un programma straordinario per arrivare a 30-40.000 alloggi nuovi da assegnare ai volontari di truppa;
2. utilizzare la vendita diretta agli utenti di un primo e significativo lotto del vecchio patrimonio facendo di questo passaggio il primo passo di un progetto più ampio che potrà coinvolgere anche capitali privati e gli enti locali;
3. semplificare il meccanismo di vendita per procedere rapidamente, privilegiando l'alienazione di lotti interi, garantendo sia la pubblica amministrazione sull'utilizzo del ricavato (pensiamo ad una formula che garantisca il 60 per cento del valore di mercato) sia gli attuali utenti,

Sono questi gli elementi qualificanti per affrontare la questione degli alloggi militari che può essere risolta soltanto in un quadro di azioni positive sospendendo quindi per un periodo transitorio le procedure di sfratti generalizzati, dalle quali scaturirebbe soltanto un forte contenzioso amministrativo e sociale.

Non riteniamo che lo strumento della cartolarizzazione non riteniamo sia applicabile

agli alloggi di servizio della difesa per molte ragioni.

La prima di esse consiste nel fatto che il patrimonio abitativo della difesa deve essere rinnovato ed ampliato proprio in relazione alle esigenze del nuovo modello di difesa adottato dalle Forze armate italiane con l'abolizione della leva obbligatoria.

Un'altra ragione di fondo è da ricercare nella condizione socio economica degli attuali assegnatari il cui reddito non è sicuramente elevato. Infatti la continuità nella concessione è subordinata alla presenza di un reddito familiare annuo lordo non superiore ai 35.000 euro aumentato di ulteriori 1.109 euro per ogni familiare a carico, oltre il terzo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Piano di vendite)

1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che siano in regola con i canoni e non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto.

2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti, da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto, in numero non superiore a 3.000 unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico, avviando le conseguenti procedure di vendita.

3. Il prezzo di vendita è quello risultante dal valore di mercato ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di vendita di interi stabili attraverso un unico mandato.

4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, adottando le procedure semplificate previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Art. 2.

(Clausole di salvaguardia)

1. Gli utenti con reddito familiare non superiore a 25.000 euro o nel cui nucleo familiare sia compreso e convivente un portatore di *handicap*, che non intendano acquistare l'alloggio di cui fruiscono, mantengono il diritto di locazione alle precedenti condizioni, così come stabilite dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in caso di vendita dell'alloggio a terzi.

Art. 3.

(Impiego delle risorse)

1. I proventi derivanti dalle vendite effettuate sulla base della presente legge sono versati alle entrate del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa per la costruzione o il reperimento di nuovi alloggi di servizio, in misura non inferiore al 90 per cento.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino al completamento del piano di vendite di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospese tutte le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che siano in regola con il pagamento del canone e degli oneri accessori.

Art. 5.

(Attuazione del programma)

1. Il Ministro della difesa presenta in Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di applicazione della presente legge.

